

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI:
VIGGIANO, GRUMENTO NOVA, MOLITERNO, MONTEMURRO, SARCONI E SPINOSO

COMUNE DI GRUMENTO NOVA
Provincia di Potenza

BANDO
PER AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DAL 2016/2020
- CODICE CIG :

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In esecuzione della determinazione a contrattare n. 48 in data 29/02/2016 si deve provvedere ad espletare gara di appalto mediante procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale di cui all'art. 209 del D. Lgs. N. 267/2000 per il periodo dal 2016 - 2020, secondo descrizione e modalità di espletamento contenute nello schema di convenzione servizio di tesoreria comunale approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 28/10/2015

TITOLO I° - CAPO 1:

Art. 1 -STAZIONE APPALTANTE :

Comune di GRUMENTO NOVA - Piazza S. PERTINI, 1 – 85050

Telefono – 0975 65044 - Fax 0975 65073

C. FISCALE 81000190769 - Partita IVA: 00258030766

EMail: pasqualina.sama@rete.basilicata.it

Posta Elettronica Certificata: areafinanziariagrumento@pec.it

Art. 2- OGGETTO DEL SERVIZIO :

Il servizio di tesoreria consiste nel complesso delle operazioni legate alla gestione finanziaria dell'ente locale e finalizzate in particolare alla riscossione di tutte le entrate ed al pagamento di tutte le spese facenti capo all'ente e dal medesimo ordinate, oltre alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dai relativi decreti attuativi, dallo Statuto Comunale, dal regolamento di contabilità dell'ente e dalla convenzione di cui all'articolo 210, comma 2, del Testo Unico degli enti locali.

Art. 3 - IMPORTO:

Il corrispettivo per il servizio di Tesoreria a base di gara è stabilito in Euro _____/annui – al netto dell’IVA in ribasso - NON SONO AMMESSE OFFERTE IN AUMENTO.

Art. 4 - DURATA DEL CONTRATTO:

Il servizio avrà durata di anni 5 (cinque) decorrenti dalla data della sottoscrizione del contratto. Qualora ne ricorrano le condizioni ed i presupposti di legge il contratto potrà essere rinnovato, d'intesa tra le parti, per una sola volta e per un periodo di tempo uguale di cinque anni, previa adozione da parte dell'ente di formale atto di proroga. Se allo scadere naturale del contratto il Comune non avesse ancora provveduto ad una nuova aggiudicazione del servizio, al concessionario è fatto obbligo di continuare il contratto per un periodo non superiore comunque a 180 giorni, alle medesime condizioni contrattuali.

Art. 5 -CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'affidamento del servizio avverrà mediante procedura aperta, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Verrà ritenuta più vantaggiosa l'offerta che conseguirà il punteggio complessivo più elevato, risultante dalla somma dei punti attribuiti in funzione dei seguenti parametri di riferimento, con applicazione dei criteri di seguito indicati (**punteggio massimo da assegnare: 100**), secondo i criteri di seguito riportati:

a)-TASSO DI INTERESSE SULL'EVENTUALE UTILIZZO DELL'ANTICIPAZIONE ORDINARIA DI TESORERIA: MAX PUNTI 20.

- **Maggiorazione da applicarsi in aumento sul tasso spread pari ad euribor 3./360:**

- **dallo 0,00 allo 0,00, PUNTI 20;**

-**dallo 0,00 allo +0,10 percentuale sul tasso in essere: PUNTI 18;**

-**dallo +0,11 allo +0,50 percentuale sul tasso in essere: PUNTI 16;**

-**dallo +0,51 ad +1,00 percentuale sul tasso in essere: PUNTI 14;**

-**da +1,01 ad +1,50 percentuale sul tasso in essere: PUNTI 12;**

Verrà escluso il concorrente che dovesse maggiorare il tasso in misura superiore al 1,50.

b)- **CORRISPETTIVO ANNUO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO MAX: PUNTI 40.**

- Corrispettivo uguale a zero euro: PUNTI 40
- Corrispettivo da euro uno a euro 500,00: PUNTI 30
- Corrispettivo da euro 501,00 a euro 1.000,00: PUNTI 25
- Corrispettivo da euro 1.001,00 a euro 1.500,00: PUNTI 20
- Corrispettivo da euro 1.501,00 a euro 2.000,00: PUNTI 15
- Corrispettivo da euro 2.001,00 a euro 2.500,00: PUNTI 10

Verrà escluso il concorrente che dovesse richiedere per la gestione del servizio un corrispettivo superiore ai duemilacinquecento/euro annui.

Resta inteso che i corrispettivi sono da intendersi al netto dell' IVA.

c)- **TASSA PASSIVO SU MUTUI RICHIESTI EVENTUALMENTE DALL'ENTE (senza spese istruttoria):
MAX PUNTI 3**

- Spread rispetto all'IRS 12 anni per mutui a tasso fisso come rilevato dal
2° comma dell'art. 2 D.M. 117 del 13/3/99- scarto del tasso 0..... = PUNTI 3;
- Spread rispetto all'IRS 12 anni per mutui a tasso fisso come rilevato dal
2° comma dell'art. 2 D.M. 117 del 13/3/99- scarto del tasso +0,10..... = PUNTI 2;
- Spread rispetto all'IRS 12 anni per mutui a tasso fisso come rilevato dal
2° comma dell'art. 2 D.M. 117 del 13/3/99- scarto del tasso +0,20..... = PUNTI 1;
- Spread rispetto all'IRS 12 anni per mutui a tasso fisso come rilevato dal
2° comma dell'art. 2 D.M. 117 del 13/3/99- scarto del tasso +0,30..... = PUNTI 0;

d)- **ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO IN LOCALI IDONEI UBICATI SUL TERRITORIO COMUNALE
-MAX PUNTI 30.**

- punti 15 (quindici) per servizio da espletarsi in giorni tre settimanali
- punti 20 (venti) per servizio da espletarsi in giorni quattro settimanali
- punti 30 (trenta) per servizio da espletarsi in giorni cinque settimanali

Resta inteso che è obbligatoria la presenza del tesoriere comunale sul territorio comunale per almeno due volte a settimana.

e)-IMPORTO DELLA SPONSORIZZAZIONE ANNUA SOSTEGNO DI INIZIATIVE CULTURALI: MAX PUNTI 7

- contributo pari a zero: PUNTI 0;
- contributo da euro 100,00: PUNTI 2;
- contributo da euro 101,00 a euro 500,00: PUNTI 3;
- contributo da euro 501,00 ad euro 1.000,00: PUNTI 4;
- contributo da euro 1.001,00 ad euro 1.500,00: PUNTI 5;
- contributo oltre euro 1.500,00: PUNTI 7 ;

TITOLO II° - CAPO 1:

Art. 1 - REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE

Alla gara potranno partecipare esclusivamente i soggetti abilitati allo svolgimento del servizio di tesoreria secondo quanto previsto dall'art. 208 del d.lgs. 267/2000 e quindi uno tra questi soggetti:

- a) un'azienda di credito autorizzata a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.Lgvo n. 385 dell' 1/09/1993*
- b) una società per azioni avente le caratteristiche di cui all'art. 208 comma 1 lettera b) del D.Lgvo n. 267/00*
- c) Poste Italiane spa ai sensi dell'art. 40 comma 1 della legge 448/98*
- d) Un concessionario del servizio nazionale della riscossione ai sensi dell'art. 3 comma 8 del decreto L.gvo 112/99*

Possono partecipare alla gara anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate. Si applica quanto disposto in merito dall'art. 37 del d.lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici).

Iscrizione nel Registro della Camera di Commercio competente o altro organismo equipollente secondo la legislazione del Paese di appartenenza per il settore di attività analogo a quello oggetto della gara.

Di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 38 del d.lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici).

Art. 2 – TERMINE ULTIMO PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA- INDIRIZZO:

I concorrenti che intendono partecipare alla gara, devono far pervenire il plico di invio , **pena esclusione dalla gara**, all'Ufficio Protocollo del Comune di Grumento Nova, Piazza S. Pertini, 1 - 85050 Grumento Nova (PZ) - Italia, entro e non oltre **le ore 12,00 del ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sulla G.U.R.I. dell'estratto del presente bando.**

Non saranno ammesse alla gara le offerte che perverranno oltre il termine fissato. **Contenuto del plico d'invio e modalità di presentazione:** Il plico d'invio deve contenere al proprio interno due buste riportanti la dicitura "**Busta A -Documentazione Amministrativa**", "**Busta B -Offerta economica**". **Il plico d'invio e le buste interne** devono essere chiuse e devono recare all'esterno, oltre all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso, le indicazioni relative all'oggetto della gara e al giorno della medesima.

TITOLO II° - CAPO 2

Contenuto della “busta A – Documentazione Amministrativa”

- 1. Domanda Di Partecipazione** alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente. Nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio; alla domanda, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.
- 2. Documentazione relativa ai requisiti di ordine generale e alle cause di esclusione dalla gara:**

1.1 Dichiarazione o più dichiarazioni resa ai sensi di quanto previsto successivamente o, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con la quale il legale rappresentante del concorrente **dichiara:**

a) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e nei suoi riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; (per le imprese straniere si devono intendere istituti della stessa natura previsti dallo Stato di appartenenza);

b) che non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 6 del Decreto Legislativo 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 67 del Decreto Legislativo 159/2011;

c) che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del

codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; e che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;

d) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

e) che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

f) che non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara e non ha commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

g) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

h) che non risulta iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10 del D.Lgs. 163/2006 per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito AI requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;

i) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

k) che è in regola con gli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;

l) che non è stata applicata la sanzione inderdittiva di cui all' art. 9, comma 2, lett. c), del D. Lgs. N. 231 del 2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 comma 1 del D.Lgs. 81/2008;

m) che non si è stata vittima di reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, **oppure** di essere stato vittima di reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 e di aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria;

n) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto e di aver formulato l'offerta autonomamente **oppure** di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente **oppure** di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente. *La*

verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica. relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

1.2. l'iscrizione alla C.C.I.A.A., completandola con i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari, settore di attività oggetto dell'appalto;

1.3. di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383 del 2001 **oppure** di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383 del 2001 ma che il periodo di emersione è concluso.

1.4. il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica certificata presso cui vanno inviate le comunicazioni relative al presente bando (ove non resa tale dichiarazione non comporta l'esclusione dalla gara);

1.5. impegno, in caso di aggiudicazione, ad ubicare dalla data di sottoscrizione del contratto, uno sportello di Tesoreria sul territorio comunale.

Nota bene: (**Art. 53, comma 16 ter D.Lgs. 165/2001**)- L'aggiudicatario in sede di sottoscrizione del contratto di appalto dovrà dichiarare di non aver stipulato contratti di lavoro autonomo o subordinato, o comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Grumento Nova che hanno esercitato negli ultimi tre (3) anni di servizio nei confronti dell'impresa, poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso comune.

OPPURE

Di aver conferito i suddetti incarichi ma che, sono decorsi anni tre dalla cessazione del rapporto di lavoro.

2. Altre dichiarazioni e documentazioni da inserire nel plico:

2.1. cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo complessivo della concessione pertanto di **€250,00** costituita, in alternativa:

a) da versamento in contanti o titoli del debito pubblico alla tesoreria della stazione appaltante presso la Banca Popolare di Puglia e Basilicata filiale di Corleto Perticara;

b) da fideiussione bancaria, polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, con i requisiti di cui all'articolo 75 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., in particolare, con validità per **almeno 180 (centottanta) giorni successivi al termine previsto per la scadenza della presentazione delle offerte**, contenente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

La misura della cauzione provvisoria è ridotta al 50% per i concorrenti che dichiarino o dimostrino il possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001/2000, o di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, in caso di riduzione la cauzione provvisoria deve essere accompagnata dalla dichiarazione o dalla certificazione di possesso del predetto sistema di qualità o degli elementi correlati dello stesso sistema, ai sensi dell' art. 40 del D. Lgs. N. 163/06; In caso di associazione temporanea di imprese, di consorzi o di G.E.I.E. detta certificazione del sistema di qualità ovvero del possesso degli elementi significativi e tra loro correlati al sistema di qualità, dovrà essere posseduta da ciascuna impresa riunita o consorziata.

Nelle suddetti ipotesi le imprese concorrenti singole, riunite o consorziate dovranno a pena di esclusione, produrre la summenzionata certificazione del sistema di qualità, redatta ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa in materia. La cauzione provvisoria deve essere accompagnata dalla dichiarazione di un istituto bancario o di una compagnia di assicurazione, abilitati nel ramo fideiussioni, contenente l'impegno a rilasciare al concorrente, in caso di aggiudicazione della concessione, una garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante; tale dichiarazione può essere apposta sulla stessa fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa relativa alla cauzione provvisoria, ovvero in appendice ad essa; tale dichiarazione è dovuta, a pena di esclusione, qualunque sia la forma della cauzione provvisoria;

In caso di associazione temporanea di imprese costituita la cauzione dovrà essere presentata dall' impresa capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti. In caso di costituenda associazione temporanea di imprese, la polizza a pena di esclusione, deve essere intestata a tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento e deve essere da esse sottoscritta (Consiglio di Stato -sentenza n. 8 del 2005).

N.B. I contratti fideiussori ed assicurativi devono essere conformi agli schemi di polizza tipo approvati con Decreto del Ministero delle Attività Produttive 12 marzo 2004, n. 123 (art.1 c.1 e 3);

Le dichiarazioni di cui al presente Capo punto 1.1, lettera b) (assenza della misure di prevenzione), lettera c) (assenza di sentenze di condanna o di applicazione della pena su richiesta) e lettera m), devono essere presentate :

- a) dal titolare se si tratta di imprese individuali;
- b) da tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo ovvero a tutti i soci accomandatari per le società in accomandita semplice,
- c) dal socio unico persona fisica ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci
- d) da tutti gli amministratori muniti del potere di rappresentanza per le società di capitali,
- e) in ogni caso: dal direttore tecnico o dai direttori tecnici se diversi dai soggetti già citati,

f) dal procuratore generale o speciale o dall'istitutore qualora la richiesta o l'offerta siano presentate da uno di questi. In tale ultimo caso, la dichiarazione di cui al punto 1.1 lett. b e lett. c e lett. m) deve essere presentata a pena di esclusione anche dai soggetti di cui alle lettere a) b) c) d) ed e) del presente atto;

2.2. le dichiarazioni di cui al punto 1.1, lettera c) (assenza di sentenze di condanna, di decreti penali irrevocabili o di applicazione della pena su richiesta), **a pena di esclusione**, devono riguardare, **(ad eccezione delle ditte individuali)**, anche i soggetti sopraelencati che siano cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; pertanto il concorrente deve dichiarare si ribadisce a pena di esclusione alternativamente:

a) se vi siano o non vi siano soggetti titolari di responsabilità legale, di poteri contrattuali, o di direzione tecnica, cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;

b) qualora vi siano tali soggetti, l'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38 comma lett. c) del D. lgs. 163/2006 oppure l'indicazione delle sentenze passate in giudicato, i decreti penali irrevocabili e le sentenze di applicazione della pena su richiesta, in capo a tali soggetti cessati;

qualora vi siano soggetti nelle condizioni di cui al precedente punto b), per i quali sussistano cause di esclusione, il concorrente dovrà dimostrare, producendo idonea documentazione in sede di gara che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale ;

2.3 in caso di associazioni temporanee, consorzi o G.E.I.E, le dichiarazioni di cui al presente titolo, numeri 1 e 2, devono essere presentate e sottoscritte da ciascuna impresa associata o consorziata in relazione al proprio grado di partecipazione e, per quanto riguarda le dichiarazioni di cui ai punti 4.2 e 4.3, con riferimento ai soggetti ivi indicati e appartenenti a ciascuna impresa associata o consorziata;

2.4. Riguardo alla dichiarazione circa l'inesistenza di sentenze di condanne passate in giudicato oppure di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. per reati che incidono sulla affidabilità morale e professionale, si fa presente che l'amministrazione si riserva la facoltà di controllare dette dichiarazioni attraverso la richiesta agli uffici competenti del certificato integrale del casellario giudiziale. Nell'ipotesi in cui dovesse risultare la commissione di reati, questa amministrazione richiederà alle cancellerie dei tribunali competenti copie delle sentenze, riservandosi di valutare se la tipologia del reato, le circostanze in cui lo stesso è stato commesso, possono incidere sulla affidabilità morale e professionale dei concorrenti.

2.5. Per tutte le dichiarazioni da produrre è ammessa la presentazione di un'unica copia, per ogni soggetto interessato, del documento di riconoscimento.

2.6. Ai fini delle dichiarazioni relative ai requisiti generali di cui sopra si ricorda altresì che:

devono essere dichiarate tutte le condanne penali riportate nel casellario giudiziale, indipendentemente dalla loro gravità, ivi comprese quelle per le quali la persona fisica abbia beneficiato della non menzione;

Ai fini del comma 1, lettera c) dell'articolo 38, il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

ai fini del comma 1, lettera d) dell'articolo 38, l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non e' stata rimossa

ai fini del comma 1, lettera g) dell'articolo 38 del D.Lgs. 163/2006, si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48 bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

ai fini del comma 1, lettera i) dell'articolo 38 del D.Lgs. 163/2006, si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266;

“Busta B – Offerta economica”

1. Offerta: nella busta "B" dell'offerta, a pena di esclusione, deve essere contenuta esclusivamente l'offerta, redatta mediante:

dichiarazione, **in bollo competente**, sottoscritta per esteso, con firma leggibile e indicazione delle sue generalità, del legale rappresentante del concorrente, recante l'indicazione del ribasso percentuale offerto sul canone annuo (si ribadisce €2.500,00 annui al netto dell'IVA). Il ribasso è indicato in cifre ed in lettere, in caso di discordanza prevale il ribasso percentuale indicato in lettere. Non sono ammesse offerte in aumento.

2. Offerta in caso di associazioni temporanee, di consorzi e di G.E.I.E.:

qualora l'offerta sia presentata da un'associazione temporanea di concorrenti, da un consorzio o da un G.E.I.E., non ancora costituiti formalmente, ai sensi dell'articolo 37, comma 8, del D. Lgs. 163/2006, l'offerta stessa deve essere sottoscritta, dal rappresentante legale di tutti i concorrenti che intendono associarsi, consorziarsi o raggrupparsi;

qualora l'offerta sia presentata da un'associazione temporanea di concorrenti, da un consorzio o da un G.E.I.E., già formalmente costituiti, l'offerta stessa è sottoscritta, dal rappresentante legale della sola mandataria o capogruppo.

Non determina l'esclusione del concorrente sia singolo che associato, la sola presenza nella busta dell'offerta, del documento di riconoscimento dei sottoscrittori l'offerta.

ASSOCIAZIONI TEMPORANEE, CONSORZI E G.E.I.E. - AVVALIMENTO

1. Consorzi di cooperative, consorzi tra imprese artigiane, consorzi stabili:

1.1. i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. 163/2006 **devono presentare una dichiarazione** che indichi per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. In caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati salvo che nei casi di forza maggiore e previa autorizzazione della stazione appaltante;

1.2. i requisiti di ordine generale devono essere posseduti, dichiarati ed eventualmente comprovati, singolarmente dal consorzio e dalle imprese consorziate per conto delle quali il consorzio dichiara di concorrere.

2. Associazioni temporanee, consorzi ordinari di concorrenti, G.E.I.E., non ancora costituiti formalmente:

2.1. unitamente alla documentazione deve essere presentata una dichiarazione, sottoscritta dalle stesse imprese che intendono associarsi, consorziarsi o raggrupparsi, indicante, in caso di aggiudicazione:

- a) a quale concorrente sarà conferito mandato speciale gratuito con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b) l'impegno ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee, ai consorzi o ai G.E.I.E.;
- c) per le associazioni temporanee, la quota di partecipazione al raggruppamento in relazione alla quale è stabilita la percentuale dei lavori che debbono eseguire;
- d) limitatamente alle associazioni temporanee di tipo verticale, quali lavori saranno eseguiti dalle mandanti;

2.2. l'offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese che hanno firmato l'impegno di cui al punto 2.1.

3. Associazioni temporanee, consorzi ordinari di concorrenti, G.E.I.E., già costituiti:

devono presentare la copia autentica dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata con il quale è stato conferito mandato collettivo irrevocabile alla mandataria ovvero dell'atto costitutivo del consorzio o del G.E.I.E., dai quali risultino gli elementi di cui al precedente numero 2.

4. Altre disposizioni in materia di associazioni temporanee, consorzi, G.E.I.E.:

4.1. è vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta o, se già costituite, rispetto all'atto di costituzione prodotto in sede di offerta, con la sola

eccezione del verificarsi del caso di cui all'articolo 12, comma 1, del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252;

4.2. è vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un'associazione o consorzio, ovvero di partecipare alla gara in forma individuale qualora sia già parte di un'associazione o consorzio che partecipi alla stessa gara;

4.3 qualora la costituzione dell'associazione temporanea o del consorzio non sia ancora perfezionata e documentata ai sensi dell'articolo 37, comma 8, del D. Lgs. 163/2006, le imprese mandanti devono sottoscrivere l'offerta unitamente alla impresa mandataria capogruppo.

5. Avvalimento:

Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'art. 34, del D.Lgs 163/06 può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto . A tal fine il concorrente, a pena di esclusione allega :

- a) una sua dichiarazione, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
- b) una dichiarazione o più dichiarazioni con la quale il legale rappresentante dell'impresa ausiliaria dichiara il possesso dei requisiti così come riportati al **capo secondo punto 1 del presente bando di gara**;
- c) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata della concessione le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell' art. 34 del D. D.Lgs. 163/06 né si trova in una situazione di controllo di cui all' art. 34, comma 2 del D.Lgs. 163/06 con una delle altre imprese che partecipano alla gara;
- e) il contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata della concessione **oppure** nel caso di impresa che appartiene al medesimo gruppo l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico nel gruppo.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando l'applicazione dell'art. 38, lettera h) del D.Lgs. 163/06 nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Trasmette inoltre gli

atti all' Autorità per le sanzioni di cui all' art. 6, comma 11 del D.Lgs. 163/06; Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito o categoria;

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti;

CAUSE DI ESCLUSIONE.

Fatto salvo quando indicato al successivo punto 5. :

1. Sono escluse senza le offerte senza che sia necessaria l'apertura del plico di invio:

- a. in caso incertezza assoluta sul contenuto dell'offerta ovvero nel caso in cui lo stesso risulti carente di altri elementi essenziali;
- b. in caso di incertezza assoluta sulla provenienza dell'offerta;
- c. il cui plico risulti non integro ovvero presenti altre irregolarità in relazione alla sua chiusura, tali da far ritenere, secondo circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte;
- d. in violazione dei termini per la presentazione dell'offerta indipendentemente dalla data del timbro postale di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, l'offerta non giunga a destinazione in tempo utile

2. Sono escluse dopo l'apertura del plico d'invio, le offerte:

- a. mancanti di una delle dichiarazioni di cui al presente titolo (**titolo 2 - capo 2 - punto 1.1** lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), k), l), m), ed n) ed **1.2.** (iscrizioni Camera di Commercio) e **1.3.** (piani individuali di emersione), **eccetto quanto previsto dal successivo punto 5;**
- b. dichiarazioni mancanti della fotocopia del documento di riconoscimento (ad esclusione delle dichiarazioni indicate al successivo punto 5). Nell'ipotesi in cui dovesse essere allegato copia di un documento scaduto, si consentirà la regolarizzazione nel termine perentorio di giorni 3 dal ricevimento anche via fax della richiesta. De-corso inutilmente detto termine la commissione procederà all'esclusione dalla gara della ditta interessata.
- c. con cauzione provvisoria senza l'impegno di un fideiussore a rilasciare successivamente la garanzia fideiussoria(cauzione definitiva);
- d. in caso di partecipazione contemporanea alla medesima gara di consorzi stabili e dei consorziati per i quali il consorzio ha dichiarato di concorrere;

- e. in caso di partecipazione contemporanea alla medesima gara di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e/o consorzi tra imprese artigiane e dei consorziati per i quali il consorzio ha dichiarato di concorrere
- f. in caso di partecipazione contemporanea alla medesima gara in forma individuale e in un raggruppamento o in più di un raggruppamento;
- g. in caso di concorrenti per i quali la stazione appaltante accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi;
- h. violazione delle norme sull'avvalimento

3. Sono escluse, dopo l'apertura della busta interna, le offerte:

- a. mancanti della firma del titolare o dell'amministratore munito del potere di rappresentanza sul foglio dell'offerta o di uno dei predetti soggetti in caso di associazione temporanea o consorzio di concorrenti non ancora formalizzati;
- b. che rechino l'indicazione di offerta in rialzo sul canone annuo dovuto all'Amministrazione;
- c. che rechino l'indicazione del rialzo in cifre ma non in lettere ovvero in lettere ma non in cifre;
- d. che contengano, oltre al rialzo offerto, condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata.

4. Sono comunque escluse, a prescindere dalle specifiche previsioni che precedono, le offerte:

- a. in violazione delle disposizioni sulle associazioni temporanee o consorzi di concorrenti;
- b. di concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile ovvero che abbiano una reciproca commistione di soggetti con potere decisionale o di rappresentanza;
- c. che si trovino in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate inesistenti dal concorrente, sia accertata dalla stazione appaltante ai sensi delle vigenti disposizioni;

5. In ordine alle cause di esclusione si precisa che in applicazione dell'art. 38 comma 2 bis del D.Lgs.163/2006 come in ultimo modificato dal D. L. 90/20014 la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui al precedente CAPO 2 comma 1.1 lettere a), b), c) d), e), f), g), h), i), k), l), m), e n), 1.2 (iscrizioni Camera di Commercio) e 1.3 (piani individuali di emersione) obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita in misura pari **all'uno per mille del valore della gara (calcolato su €10.500,00- €2.500,00*5 anni)**, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, pari a sette giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di

dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara.

Eventuali cause di esclusioni afferenti l'art. 38 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. che dovessero essere previste in altre parti del presente bando di gara devono intendersi applicabili nei limiti delle previsioni normative di cui all'art. 38 comma 2 - bis del medesimo decreto legislativo come modificato dal D.L. 90/2014 riportate integralmente nel presente comma.

14. OFFERTA DI IMPRESE RAGGRUPPATE:

In caso di raggruppamento di imprese valgono le disposizioni di cui all'art. 37 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii..

In ottemperanza all'art. 37 del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii., pena l'esclusione dalla gara, dovranno essere specificate le parti di servizio che saranno effettuate da ciascuna impresa costituente o che costituirà il raggruppamento.

In caso di raggruppamento già costituito, le singole imprese facenti parte del raggruppamento, devono aver conferito, a pena di esclusione, prima della presentazione dell'offerta, mandato speciale irrevocabile con rappresentanza ad una di esse, qualificata come capogruppo mandatario il quale esprime l'offerta in nome e per conto dei mandanti.

Il predetto mandato deve risultare, a pena di esclusione, da scrittura privata autenticata o da atto pubblico. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito ed irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante.

In caso di raggruppamento già costituito, l'offerta economica dovrà essere sottoscritta dalla sola mandataria.

In caso di raggruppamento non ancora costituito, economica, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento stesso o i consorzi ordinari di concorrenti, e contenere, a pena di esclusione, l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato speciale con rappresentanza ad uno di essi da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome proprio e dei mandanti.

Non è consentito, a pena di esclusione, partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara in forma individuale ed in raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti.

E' vietata l'Associazione in partecipazione.

I consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., hanno l'obbligo di indicare in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi

forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio, sia il consorziato. In caso di inosservanza di tale divieto trova applicazione l'art. 353 del c.p.

15. AVVALIMENTO:

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., il concorrente, al fine della dimostrazione del possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo, potrà avvalersi dei requisiti di un altro soggetto. In caso di avvalimento, il concorrente dovrà allegare alla documentazione contenuta nella busta "**A - Documentazione Amministrativa**" le dichiarazioni di cui al presente titolo (titolo II), capo 2, punto 1.1 del presente bando di gara, lettere da a), b), c), d), e), f), g), h), i), k), l), m), ed n), 1.2 e 1.3 del citato art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., relativamente al soggetto di cui si avvale.

Nell'ipotesi di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto di cui alla succitata lettera f), l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono gli stessi obblighi previsti dalla normativa antimafia: in particolare gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente trovano applicazione anche nei confronti del soggetto ausiliario in ragione dell'importo della concessione posto a base di gara.

16. CESSIONE DEL CONTRATTO:

Non è ammessa la cessione del presente contratto.

17. NORMA DI CHIUSURA:

Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, si rinvia alla convenzione approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 24 del 28/10/2015 ed alla normativa vigente in materia.

Il contratto non verrà stipulato se l'aggiudicataria non avrà ubicato uno sportello sul territorio comunale.

Grumento Nova, lì 29/02/2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Pasqualina SAMA'